



CONFERENZA DEI PRESIDENTI
DELLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE
DELLE REGIONI E DELLE
PROVINCE AUTONOME

MAPPATURA ORGANI REGIONALI ANTIMAFIA

Aggiornata al mese di ottobre 2020

REGIONE	ORGANI ISTITUITI (<i>ad es. COMMISSIONE, OSSERVATORIO, CONSULTA: indicare non solo gli estremi della legge istitutiva dell'organo, ma anche Ruolo, finalità, competenze, composizione</i>)
ABRUZZO	<p>Osservatorio istituito dall'art. 10bis, comma 6, L.R. 12 novembre 2004, n. 40.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Al fine di promuovere e valorizzare la cultura della legalità in Abruzzo, anche attraverso il sostegno alle finalità, alle iniziative ed agli interventi previsti nella presente legge, è istituito presso il Consiglio regionale l'Osservatorio regionale della Legalità, di seguito definito Osservatorio.2. L'Osservatorio:<ol style="list-style-type: none">a) favorisce la sistematica condivisione delle sue finalità e l'attività di collaborazione con e tra i soggetti pubblici e privati interessati al tema della legalità;b) promuove progetti di formazione rivolti alla popolazione regionale e la diffusione di dati, studi e ricerche regionali, nazionali, europei ed internazionali svolti sul tema della legalità o su temi attinenti;c) monitora il corretto svolgimento, da un punto di vista della legalità e di rispetto delle norme di riferimento, di ogni fase afferente i lavori di ricostruzione del patrimonio immobiliare danneggiato dagli eventi sismici a decorrere dal 2009, svolgendo funzioni di supporto, integrazione e condivisione delle informazioni raccolte dall'Osservatorio sulla ricostruzione.3. Il supporto tecnico, amministrativo e funzionale all'Osservatorio è garantito dalle strutture regionali individuate con deliberazione di Giunta.4. L'Osservatorio è composto da:<ol style="list-style-type: none">a) cinque consiglieri regionali, tre indicati dai gruppi di maggioranza, tra cui uno con funzioni di Presidente, e due da quelli di opposizione, nominati con deliberazione dell'ufficio di Presidenza;b) componente della Giunta regionale competente per materia.5. La partecipazione alle sedute del Comitato è a titolo gratuito.6. Con proprio atto, l'Osservatorio organizza il proprio funzionamento, avvalendosi della collaborazione degli uffici del Consiglio regionale.7. A seconda degli argomenti all'ordine del giorno delle riunioni, l'Osservatorio può essere integrato da una o più delle seguenti figure:<ol style="list-style-type: none">a) un rappresentante indicato dalle associazioni antimafia;b) un rappresentante indicato dalle associazioni antiracket ed antiusura;c) un rappresentante delle organizzazioni datoriali;d) un rappresentante del Comitato Scientifico regionale permanente per le politiche della Sicurezza e della Legalità, di cui al comma 1

	<p>dell'articolo 6;</p> <p>e) un rappresentante delle organizzazioni dei commercianti;</p> <p>f) un rappresentante delle piu' alte istituzioni scolastiche regionali.</p> <p>8. L'Osservatorio presenta alla Giunta ed al Consiglio regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione dettagliata sui dati acquisiti, sull'attività svolta, sulle osservazioni, proposte e progetti elaborati.</p> <p>9. La relazione di cui al comma 8 e' sottoposta a discussione nel primo Consiglio regionale utile e successivamente diffusa a mezzo degli organi di stampa e sul sito web della Regione, del Consiglio regionale e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.</p> <p>Con Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n. 69 del 6.6.2019 sono stati nominati i nuovi componenti.</p>
BASILICATA	Ad oggi non sono stati istituiti appositi organi.
CALABRIA	<p><u>Commissione regionale contro la 'ndrangheta in Calabria</u></p> <p>ESTREMI DELLA LEGGE ISTITUTIVA: LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2002, n. 50</p> <p>Istituzione di una Commissione Consiliare contro <i>la 'ndrangheta</i>.</p> <p>COMPETENZE E FINALITA':</p> <p>a) vigilare ed indagare sulle attività dell'Amministrazione regionale e degli enti sottoposti al suo controllo, in ordine a possibili infiltrazioni e connivenze mafiose e di altre associazioni criminali similari;</p> <p>b) vigilare, per le medesime finalità, sulla regolarità delle procedure e sulla destinazione dei finanziamenti erogati dalla pubblica Amministrazione regionale e dagli Enti sottoposti al suo controllo, nonché sulle procedure di affidamento e sulla assegnazione di appalti;</p> <p>c) verificare la piena attuazione da parte dell'Amministrazione regionale, degli Enti locali calabresi e di ogni altro Ente o Istituzione sottoposti alla vigilanza della Regione, della legge 13 settembre 1982 n. 646 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché di ogni altra legge o provvedimento dello Stato o della regione, concernente la lotta contro la mafia con riferimento a tutte le disposizioni che riguardano l'attività degli Enti sopra menzionati;</p> <p>d) verificare la congruità della normativa vigente e dell conseguente azione dei pubblici poteri nella Regione, formulando proposte di carattere legislativo, amministrativo ed organizzativo al fine di rendere più coordinata ed incisiva l'iniziativa della Regione e degli Enti da questa vigilati nonché degli Enti locali calabresi nella lotta contro la mafia e le altre forme di criminalità organizzata;</p> <p>e) assumere ogni altra iniziativa di indagine e proposta per il migliore esercizio delle potestà regionali e delle funzioni attribuite agli Enti locali calabresi anche in relazione ad una più efficace lotta contro i fenomeni criminali sopra citati;</p> <p>f) formulare proposte in merito a possibili iniziative volte al formarsi e al diffondersi di una cultura anti-mafiosa nella società calabrese.</p> <p><u>La nuova Commissione si è insediata il 28.07.2020.</u></p> <p><u>Consulta regionale</u></p> <p>ESTREMI DELLA LEGGE ISTITUTIVA: LEGGE REGIONALE: ART. 2 Legge regionale 26 aprile 2018, n. 9 Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della 'ndrangheta e per la promozione della legalità, dell'economia responsabile e della trasparenza.</p>

	<p>FINALITA' E COMPETENZE: La Regione istituisce, presso il dipartimento regionale competente, la Consulta regionale per la legalità e il monitoraggio del bullismo e del cyberbullismo, quale organo di consulenza della Commissione regionale speciale contro la 'ndrangheta e della Giunta regionale, nei cui confronti svolge attività conoscitive, propositive e consultive nelle politiche regionali finalizzate alla prevenzione del crimine organizzato e mafioso e della corruzione.</p> <p><u>Osservatorio indipendente sull'attuazione partecipata</u></p> <p>ESTREMI DELLA LEGGE ISTITUTIVA: LEGGE REGIONALE: ART. 3, Legge regionale 26 aprile 2018, n. 9 Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della 'ndrangheta e per la promozione della legalità, dell'economia responsabile e della trasparenza.</p> <p>FINALITA' E COMPETENZE: Al fine di valorizzare e monitorare l'attuazione coerente e coordinata delle iniziative di cui alla presente legge è istituito, presso il dipartimento regionale competente e senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale, l'Osservatorio indipendente sulla attuazione partecipata, disciplinato dal regolamento di cui all'articolo 58. Le funzioni dell'Osservatorio indipendente sono finalizzate alla valutazione partecipata, al controllo sociale e al confronto sullo stato della presenza della criminalità organizzata e mafiosa nel territorio regionale e sulle iniziative, pubbliche e private, tese a contrastarla. Inoltre, in collaborazione con la Consulta di cui all'articolo 2, elabora e propone azioni idonee a rafforzare gli interventi di prevenzione e contrasto, con particolare riferimento alle misure per la trasparenza e legalità nell'azione amministrativa individuate dalla normativa nazionale e internazionale e dalle linee guida vigenti.</p> <p><u>Osservatorio regionale dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture</u></p> <p>ESTREMI DELLA LEGGE ISTITUTIVA: LEGGE REGIONALE: ART. 21, Legge regionale 26 aprile 2018, n. 9 Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della 'ndrangheta e per la promozione della legalità, dell'economia responsabile e della trasparenza.</p> <p>FINALITA' E COMPETENZA: Presso l'Autorità Stazione Unica Appaltante della Regione Calabria, istituita con la legge regionale 7 dicembre 2007, n. 26, si colloca l'Osservatorio dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. L'Osservatorio, anche in qualità di Sezione Regionale dell'Osservatorio Nazionale istituito presso l'ANAC, svolge le attività ad essa demandate ai sensi dell'articolo 213, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e promuove la massima trasparenza nelle procedure di gara, la pubblicità dei procedimenti di affidamento, la qualità delle procedure di appalto e la qualificazione degli operatori economici pubblici e privati.</p>
<p>CAMPANIA</p>	<p>In Campania opera una Commissione consiliare speciale di inchiesta anticamorra e beni confiscati.</p> <p>Istituita la prima volta con deliberazione n. 11/3 del 20 settembre 2000, viene rinnovata ad ogni legislatura (l'ultima proroga è del 18 febbraio 2015) ed è attualmente composta da 16 consiglieri.</p> <p>Ad essa, tra gli altri, i compiti di:</p> <p>a) vigilare ed indagare sulle attività dell'amministrazione regionale e degli</p>

	<p>enti sottoposti al suo controllo, in ordine a possibili infiltrazioni e connivenze della criminalità organizzata;</p> <p>b) vigilare, per le medesime finalità, sulla regolarità delle procedure e sulla destinazione dei finanziamenti erogati dalla pubblica amministrazione regionale e dagli enti sottoposti al suo controllo, nonché sulle procedure di affidamento e sull'assegnazione di appalti;</p> <p>c) formulare proposte in merito a possibili iniziative volte al formarsi e al diffondersi di una cultura della legalità.</p> <p><u>Da ricostituire nella nuova legislatura.</u></p> <p>Nell'ambito di una serie di provvedimenti a favore delle scuole campane, promossi con la L.R. 6 maggio 1985, n. 39, per contribuire allo sviluppo di una coscienza civile contro la criminalità camorristica, è stato istituito il Centro di documentazione contro la camorra, presso la Presidenza della Giunta regionale. Esso ha lo scopo di fornire a tutte le scuole e università della Campania materiale didattico, bibliografie, rassegne stampa tematiche, mostre fotografiche, film e documenti sul fenomeno camorristico e mafioso. Coordinato dal Presidente della Giunta regionale, il Centro si avvale della collaborazione di alcune associazioni del settore.</p> <p>Con la legge n. 7 del 16 aprile 2012 è stato istituito presso la Giunta l'Osservatorio regionale sui beni confiscati.</p> <p>Si segnala che nel 2010 il Consiglio regionale aveva istituito una commissione speciale sulla gestione illecita dei rifiuti ed i beni confiscati. Attualmente risulta costituita una commissione speciale su terra dei fuochi, bonifiche, ecomafie.</p> <p>Presso la Regione opera anche la Fondazione Polis con specifico riferimento al riutilizzo dei beni confiscati e alle vittime innocenti della criminalità.</p>
<p>EMILIA ROMAGNA</p>	<p>Consulta per la legalità (L.R. 18/2016, Testo Unico a sostegno della cultura della legalità e per la prevenzione dei fenomeni mafiosi)</p> <p>Organo di consulenza e proposta alla Giunta regionale, nei cui confronti svolge attività conoscitive, propositive e consultive nelle politiche regionali finalizzate alla prevenzione del crimine organizzato e mafioso e della corruzione, nonché alla promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile, favorendone il coordinamento complessivo.</p> <p>Tale organismo è presieduto dal Presidente della Giunta regionale ed è composto "dall'assessore regionale competente per materia, dal Presidente dell'Assemblea legislativa e dai capigruppo dei gruppi assembleari, dai rappresentanti istituzionali e delle associazioni degli enti locali, da esperti di qualificata e comprovata esperienza negli ambiti professionali, accademici o di volontariato attinenti all'educazione alla legalità e alla cittadinanza responsabile nonché al contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa e alla corruzione. Ai lavori della Consulta partecipano, in qualità di invitati permanenti, i rappresentanti delle organizzazioni dei datori di lavoro e quelli delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello regionale; possono altresì essere invitati rappresentanti delle amministrazioni statali competenti nelle materie della giustizia e del contrasto alla criminalità nonché ulteriori esperti e rappresentanti istituzionali o di altri organismi di volta in volta individuati sulla base delle questioni trattate" (art. 4, comma 2)</p> <p>Osservatorio per la legalità</p>

	<p>(L.R. 18/2016, Testo Unico a sostegno della cultura della legalità e per la prevenzione dei fenomeni mafiosi)</p> <p>La Giunta regionale esercita le funzioni di osservatorio regionale sui fenomeni connessi al crimine organizzato e mafioso nonché ai fatti corruttivi, al fine di promuovere e coordinare le iniziative di sensibilizzazione e d'informazione della comunità regionale e tutti gli interventi da essa promossi, progettati e realizzati.</p> <p>Finalità e competenze: monitoraggio dell'attuazione coerente e coordinata delle iniziative, dei fattori di rischio d'infiltrazioni mafiose negli enti locali, della regolarità di appalti e condizioni di lavoro. Mappatura beni confiscati in collaborazione con l'Università di Bologna. Stesura manuale formativo per gli enti locali, in collaborazione con l'Università di Bologna. Stesura rapporto periodico con cadenza almeno triennale sulla situazione del crimine organizzato e mafioso e sui fenomeni corruttivi in Emilia-Romagna. Analisi delle principali cause dei fenomeni d'infiltrazioni malavitose, del lavoro irregolare, dell'usura e della corruzione, dell'estorsione, del riciclaggio. Organizzazione seminari tematici e iniziative di carattere culturale sui fenomeni connessi al crimine organizzato e mafioso e ai fenomeni di corruzione.</p> <p>La stessa legge prevede anche la costituzione di un Centro di documentazione, aperto alla fruizione dei cittadini, sui fenomeni connessi al crimine organizzato e mafioso (art. 6), un Osservatorio regionale dei contratti di lavoro, servizi e forniture (art. 24) e una Consulta regionale del settore edile e delle costruzioni (art. 29).</p> <p>L'Osservatorio regionale dei contratti di lavoro, servizi e forniture ha come finalità la fornitura di assistenza tecnica alle Stazioni Appaltanti, enti e soggetti aggiudicatori del territorio, per la predisposizione di bandi, promozione del monitoraggio delle procedure di gara, della qualità delle procedure di scelta del contraente e della qualificazione degli operatori economici. Fornisce l'elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche.</p>
<p>FRIULI VENEZIA GIULIA</p>	<p>Osservatorio regionale antimafia, istituito con L.R. 9 giugno 2017 n. 21(in particolare artt.2-4) per contrastare e prevenire i fenomeni di criminalità organizzata e di stampo mafioso, si è insediato il 5 febbraio scorso. L'Osservatorio opera in campo istituzionale, economico, sociale e culturale.</p> <p>In particolare, svolge le seguenti funzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - è incaricato di raccogliere dati e informazioni utili da condividere con le altre Regioni, Province autonome e Comuni in sede di conferenza unificata, nonché di mantenere un rapporto di costante consultazione con le associazioni di cui all'art. 7; - verifica l'attuazione a livello regionale della normativa statale e degli indirizzi del Parlamento, con riferimento al fenomeno mafioso e alle altre principali organizzazioni criminali; - assicura la valorizzazione e il costante monitoraggio dell'attuazione coerente e coordinata delle iniziative di cui alla legge istitutiva e ne rappresenta il punto di riferimento nei confronti dei cittadini, delle associazioni e delle istituzioni; - raccoglie tutte le informazioni e i dati utili ai fini della valutazione della trasparenza, della legalità, prevenzione e contrasto alla criminalità organizzata nel processo degli appalti, dalla genesi alla conclusione dei lavori;

- collabora con il Consiglio regionale per l'individuazione e diffusione di linee guida, buone pratiche e modalità finalizzate a semplificare, migliorare e rendere trasparenti le attività della CUC regionale e delle stazioni appaltanti, con l'obiettivo di prevenire e contrastare il fenomeno della criminalità organizzata;
- formula, nelle materie di propria competenza, anche di propria iniziativa, osservazioni e pareri su progetti di legge;
- sollecita l'intervento legislativo nelle materie di propria competenza laddove ne ravveda la necessità ed opportunità.

L'Osservatorio regionale antimafia ha sede presso il Consiglio regionale e per l'esercizio delle sue funzioni è assistito dalla struttura di cui all' [articolo 3, comma 1, della legge regionale 8 novembre 2013, n. 16](#) (Disposizioni urgenti in materia di personale, modifica alla [legge regionale 2/2000](#) in materia di organizzazione regionale, nonché disposizioni concernenti gli organi di garanzia e il funzionamento dei gruppi consiliari).

L'Osservatorio regionale antimafia è composto da cinque componenti, nominati dal Consiglio regionale nel rispetto della differenza di genere, di riconosciuta onorabilità e per i quali non sussistano le cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all' [articolo 67 del decreto legislativo 159/2011](#) . Due componenti sono indicati dalle forze politiche di minoranza del Consiglio regionale.

I componenti assicurano indipendenza di giudizio e azione rispetto alle organizzazioni politiche, durano in carica per l'intera legislatura e le loro funzioni restano prorogate fino alla nomina dei nuovi componenti.

I componenti dell'Osservatorio regionale antimafia, per tutto il periodo del mandato, non possono rivestire cariche pubbliche anche elettive, ovvero incarichi in partiti politici, né svolgere le funzioni di amministratore di ente, impresa o associazione che riceva, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi dalla Regione.

L'incarico di componente dell'Osservatorio regionale antimafia è incompatibile con l'espletamento di qualunque attività di lavoro che possa presentare conflitto di interessi con le attribuzioni proprie dell'incarico.

Quando vi siano fondati motivi per ritenere che una causa di incompatibilità dell'incarico di componente dell'Osservatorio regionale antimafia sia sopravvenuta all'elezione, ovvero che esista al momento dell'elezione, il Presidente del Consiglio regionale la contesta all'interessato, che ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per rimuovere la causa di incompatibilità. Entro i dieci giorni successivi il Consiglio regionale delibera definitivamente sulla decadenza dall'incarico.

L'Osservatorio regionale antimafia organizza e disciplina il proprio funzionamento in piena autonomia, adottando apposito regolamento interno con cui può, altresì, prevedere la designazione di un presidente o di un coordinatore dell'organo anche con funzioni di rappresentanza nella sottoscrizione di protocolli o convenzioni e per la concessione del patrocinio dell'Osservatorio regionale antimafia a iniziative ritenute di particolare interesse nel perseguimento delle finalità di cui alla presente legge.

I componenti dell'Osservatorio regionale antimafia esercitano le attività previste dalla presente legge a titolo gratuito.

Ai componenti dell'Osservatorio regionale antimafia che risiedono in un comune diverso da quello in cui si svolgono le riunioni dell'Osservatorio

	<p>spetta il rimborso delle spese sostenute nei limiti previsti per i dipendenti regionali della categoria dirigenziale. Il medesimo rimborso spetta a un componente designato dall'Osservatorio per la partecipazione a riunioni o altri eventi promossi dal Coordinamento delle Commissioni e degli Osservatori sul contrasto della criminalità organizzata e la promozione della legalità, istituito presso la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome.</p> <p>Gli oneri derivanti dalle finalità previste dal comma 1 bis fanno carico al bilancio del Consiglio regionale.</p>
<p>LAZIO</p>	<p>La I Commissione - Affari costituzionali e statutari, affari istituzionali, partecipazione, risorse umane, enti locali, sicurezza, lotta alla criminalità, antimafia della Regione Lazio, ha inglobato la commissione sulle infiltrazioni mafiose e sulla criminalità organizzata istituita con L.R. 12/2015 e ha il compito di:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) analizzare il livello di diffusione, penetrazione e consistenza della criminalità organizzata nel territorio regionale, anche con riferimento ai singoli comuni; b) monitorare le possibili infiltrazioni della criminalità organizzata nell'attività dell'amministrazione regionale e degli enti partecipati o sottoposti al suo controllo; c) studiare e approfondire la normativa vigente, formulando proposte di carattere legislativo, amministrativo ed organizzativo al fine di rendere la stessa più efficace nella lotta contro la criminalità organizzata; d) elaborare proposte tese a promuovere la cultura della legalità nel territorio regionale; e) monitorare le attività delle associazioni che effettuano sul territorio azioni di prevenzione dei fenomeni legati alla criminalità organizzata e che promuovono la cultura della legalità. f) effettuare audizioni di rappresentanti di enti locali, di amministratori, di organizzazioni imprenditoriali, di associazioni nonché, previa intesa con gli stessi, di prefetti, questori, forze dell'ordine e altri organi appartenenti all'apparato statale. <p>L'Osservatorio Tecnico Scientifico per la Sicurezza, la Legalità e la lotta alla corruzione della Regione Lazio, istituito con L.R. 15/2001, è un organismo di supporto per le attività della Regione in relazione alle funzioni di programmazione e valutazione degli interventi regionali per la sicurezza, la legalità e la lotta alla corruzione, e quale organismo di concertazione sugli aspetti tecnici delle politiche regionali per la sicurezza, la legalità e la lotta alla corruzione, tra le istituzioni e le parti sociali rappresentative delle categorie di settore.</p> <p>L'Osservatorio vede tra i suoi componenti rappresentanti della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia Penitenziaria, della Direzione Investigativa Antimafia, delle Polizie Locali, della Prefettura, dei Sindacati, delle Associazioni che si occupano di legalità, delle associazioni del mondo dell'impresa e dell'Ufficio Scolastico Regionale.</p> <p>In particolare della richiamata legge istitutiva dell'Osservatorio si vedano:</p> <p style="text-align: center;">Art. 8</p> <p><i>(Osservatorio tecnico-scientifico per la sicurezza, la legalità e la lotta alla corruzione)</i></p> <p>1. Presso la Presidenza della Giunta regionale è istituito l'Osservatorio</p>

tecnico scientifico per la sicurezza, la legalità e la lotta alla corruzione, di seguito denominato Osservatorio, quale organismo di supporto per le attività della Regione in relazione alle funzioni di programmazione e valutazione degli interventi regionali per la sicurezza, la legalità e la lotta alla corruzione, e quale organismo di concertazione sugli aspetti tecnici delle politiche regionali per la sicurezza, la legalità e la lotta alla corruzione, tra le istituzioni e le parti sociali rappresentative delle categorie di settore.

1 bis. L'Osservatorio svolge le proprie attività istituzionali in coerenza con gli indirizzi definiti dalle commissioni consiliari permanenti e speciali competenti in materia di sicurezza, lotta alla criminalità organizzata e alle infiltrazioni mafiose e dall'assessorato competente in materia di affari istituzionali, enti locali e sicurezza. Su richiesta dell'assessore competente in materia di affari istituzionali, enti locali e sicurezza e dei presidenti delle commissioni di cui al primo periodo svolge specifici e mirati approfondimenti, seminari e convegni.

2. L'Osservatorio è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è composto da:

- a) tre membri, scelti dal Presidente della Giunta regionale tra soggetti di comprovata competenza professionale e scientifica nel campo sociale, della sicurezza e della prevenzione del crimine, di cui uno con funzioni di presidente previa audizione presso la commissione consiliare competente;
- b) un membro designato dall'ufficio scolastico regionale per il Lazio;
- c) un rappresentante del Comando Legione Carabinieri;
- d) un rappresentante del comando regionale della Guardia di Finanza;
- e) un rappresentante della Polizia di Stato.
- f) il Prefetto o altro rappresentante dell'ufficio territoriale del Governo del capoluogo della Regione;
- g) un rappresentante delle polizie locali del Lazio designato al Presidente della Giunta regionale.
- g bis)

g ter) un rappresentante delle associazioni regionali o nazionali maggiormente rappresentative che si occupano di legalità;

g quater) un rappresentante delle associazioni più rappresentative del mondo dell'impresa;

g quinquies) un rappresentante delle organizzazioni sindacali più rappresentative del settore.

g sexies) un rappresentante della sicurezza penitenziaria designato dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (DAP);

g septies) un rappresentante del Centro operativo di Roma della Direzione investigativa antimafia (DIA).

3. I componenti di cui al comma 2, lettere b), c), d), e), f), g sexies) e g septies), sono nominati previa intesa con l'amministrazione di appartenenza.

3bis. Alle riunioni dell'Osservatorio può essere invitato un rappresentante della Direzione distrettuale antimafia (DDA). **(5c3)**

4. L'Osservatorio, in particolare, ha il compito di:

- a) predisporre, con cadenza annuale, una mappa del territorio regionale che individui le zone maggiormente esposte a fenomeni di criminalità, anche con riferimento ai singoli comuni e ai singoli municipi di Roma Capitale, ed

evidenzi in maniera analitica le diverse fattispecie criminose; **(5d)**
b) elaborare uno studio annuale dei dati e delle tendenze relative alle diverse fattispecie criminose;
c) monitorare la validità e l'incidenza degli interventi finanziati dalla presente legge.

4 bis. L'Osservatorio promuove la sottoscrizione di protocolli di intesa, tra la Regione ed i soggetti pubblici competenti, che disciplinino le modalità di acquisizione dei dati relativi ai beni confiscati alla criminalità organizzata ai sensi della l. 575/1965 e successive modifiche, presenti nel territorio regionale, in modo da poterli diffondere ai comuni e alle cooperative sociali, alle organizzazioni di volontariato, alle comunità terapeutiche e ai centri di recupero e cura di tossicodipendenti iscritti agli albi o registri previsti dalla normativa regionale vigente in materia, al fine di favorire il riutilizzo e la fruizione sociale dei suddetti beni.

4 ter. L'Osservatorio può promuovere e gestire convegni, studi e manifestazioni in materia di sicurezza e legalità. La Giunta regionale, con propria deliberazione da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma, disciplina le modalità operative e di gestione dell'Osservatorio nonché le risorse da destinare per tali funzioni. Le relative deliberazioni sono approvate dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.

4 quater. L'Osservatorio ha altresì il compito di formulare una relazione su ipotesi di proposte di carattere legislativo, amministrativo ed organizzativo da sottoporre alle commissioni consiliari permanenti al fine di renderle più efficaci nella lotta contro la corruzione e la criminalità organizzata.

5.

6. L'Osservatorio dura in carica fino all'insediamento della Giunta regionale costituita a seguito del rinnovo del Consiglio regionale. Dalla data del suddetto insediamento decorrono i quarantacinque giorni entro i quali il Presidente della Giunta regionale deve procedere al rinnovo dell'Osservatorio ai sensi della legge regionale 3 febbraio 1993, n. 12.

7. Ai componenti dell'Osservatorio spetta un compenso determinato nel decreto del Presidente della Giunta regionale di costituzione di cui al comma 2, nonché il rimborso delle spese di viaggio e il trattamento di missione in misura non superiore a quella prevista per i dirigenti regionali.

7 bis. Agli oneri derivanti dal comma 7 si provvede nei limiti delle risorse iscritte in bilancio, a valere sul triennio 2015-2017, nell'ambito del programma 01 "Organi costituzionali" della missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione".

8. Il Presidente della Giunta regionale mette a disposizione dell'Osservatorio locali, attrezzature e personale per lo svolgimento delle relative funzioni.

8 bis. Entro il 30 aprile di ogni anno, la Regione pubblica sulla pagina del sito regionale dedicato all'Osservatorio, le spese che la Regione ha sostenuto per il suo funzionamento. L'Osservatorio, entro il 30 giugno di ogni anno, pubblica altresì la relazione di cui al comma 5.

Art. 8 bis
(Clausola valutativa)

1. L'Osservatorio rende conto al Consiglio regionale dell'attuazione della presente legge e dei risultati da essa ottenuti nel concorrere alla sensibilizzazione della società civile in materia di legalità e sicurezza,

	<p>nonché alla prevenzione, allo studio e al contrasto dei fenomeni di criminalità di tipo mafioso.</p> <p>2. A tal fine, annualmente l'Osservatorio presenta alle commissioni consiliari competenti una relazione dettagliata sull'attività svolta, con particolare riferimento agli interventi contributivi realizzati e alle campagne di informazione e sensibilizzazione promosse ed attivate nonché al numero di utenti finali coinvolti nei territori ed in particolare nelle scuole. La relazione è predisposta sulla base delle attività di cui all'articolo 8, comma 4.</p> <p>3. La mancata presentazione della relazione comporta la decadenza del presidente dell'Osservatorio.</p>
<p>LIGURIA</p>	<p>Legge regionale 5 marzo 2012, n. 7 “Iniziative regionali per la prevenzione del crimine organizzato e mafioso e per la promozione della cultura della legalità”</p> <p>➤ Osservatorio indipendente per il contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa e la promozione della trasparenza (analisi e confronto sullo stato della presenza della criminalità organizzata e mafiosa nel territorio regionale ed elaborazione e proposta delle azioni idonee a rafforzare gli interventi di prevenzione e contrasto, con particolare attenzione alle misure per la trasparenza nell'azione amministrativa) (articolo 14).</p> <p>L'Osservatorio, in particolare, propone alla Giunta regionale, nei settori economici e amministrativi ritenuti più esposti alle infiltrazioni criminali, individuati nei rapporti delle autorità inquirenti e delle Forze dell'Ordine, interventi volti a favorire la conoscibilità, anche attraverso la rete Internet, dei presidi di trasparenza e legalità adottati in tali settori ed eventualmente ne propone di ulteriori, in coerenza e nel rispetto dell'assetto normativo, anche nazionale, di riferimento di detti settori.</p> <p>L'Osservatorio approva annualmente una relazione, che viene trasmessa alla Giunta regionale e al Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria.</p> <p>L'Osservatorio è composto da cinque personalità di riconosciuta esperienza nel campo del contrasto al crimine organizzato e della promozione di legalità e trasparenza, che assicurino indipendenza di giudizio e azione rispetto alla pubblica amministrazione, alle organizzazioni politiche, sindacali e di categoria. L'Osservatorio dura in carica cinque anni.</p> <p>Il Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria nomina i componenti dell'Osservatorio, ai sensi della <u>legge regionale 14 dicembre 1993, n. 55</u> (Norme in materia di nomine di competenza della Regione) e successive modificazioni ed integrazioni e nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge, attraverso un bando pubblico.</p> <p>Alle funzioni amministrative e di segreteria dell'Osservatorio provvede la Giunta regionale, con proprio personale.</p> <p>Fino alla nomina dell'Osservatorio le sue funzioni sono svolte dall'Osservatorio regionale per la sicurezza e la qualità della vita dei cittadini previsto all'<u>articolo 2 della l.r. n. 28/2004</u> e successive modificazioni ed integrazioni.</p> <p><i>I compiti dell'Osservatorio sono stati assegnati mediante la stipula di una convenzione, all'Università di Genova.</i></p> <p>➤ Tavolo della legalità per la Liguria (funzione di condivisione e confronto tra esponenti della società ligure sui temi del contrasto</p>

alla criminalità organizzata e mafiosa, promozione della cultura della legalità). (Articolo 15)

Il Tavolo si riunisce almeno una volta all'anno per discutere della relazione annuale dell'Osservatorio di cui all'articolo 14, della relazione della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, delle relazioni della Direzione Nazionale Antimafia, della Direzione Distrettuale Antimafia di Genova, della Direzione Investigativa Antimafia e di ogni altro elemento ritenuto utile ai lavori del Tavolo stesso.

Il Tavolo è composto da:

- a. un rappresentante della Giunta regionale, indicato dal Presidente della Regione, che convoca e presiede la prima riunione;
- b. tre Consiglieri regionali, di cui almeno uno in rappresentanza della minoranza consiliare;
- c. un rappresentante dell'Università degli Studi di Genova;
- d. un rappresentante dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) della Liguria;
- e. i rappresentanti delle Autorità Portuali liguri;
- f. un rappresentante della direzione scolastica regionale;
- g. i rappresentanti delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e della Unione regionale delle Camere di Commercio della Liguria (Unioncamere);
- h. un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale;
- i. un rappresentante per ciascuna delle associazioni di categoria dell'edilizia, dell'industria, del commercio, del turismo, dell'artigianato e dell'agricoltura;
- j. un rappresentante delle associazioni bancarie italiane;
- k. un rappresentante dell'associazione "Avviso Pubblico - Enti locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie";
- l. un rappresentante delle associazioni dei consumatori;
- m. un rappresentante del Forum ligure del Terzo Settore;
- n. un rappresentante delle associazioni impegnate in azioni oggettivamente verificabili e documentate a favore della legalità;
- o. un rappresentante per il Centro Giustizia Minorile Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria.

La Giunta regionale può invitare ai lavori del Tavolo altri soggetti non ricompresi nell'elenco di cui al comma 3, la cui azione sia coerente con le finalità del Tavolo.

La partecipazione al Tavolo è svolta a titolo gratuito.

Alle funzioni amministrative e di segreteria del Tavolo provvede la Giunta regionale, con proprio personale.

Il 21 maggio 2019, inoltre, il Consiglio regionale della Liguria ha approvato all'unanimità la proposta di deliberazione "Modifiche al Regolamento interno del Consiglio regionale", che prevede fra l'altro l'istituzione a partire dalla legislatura appena avviata della VI Commissione permanente: "Antimafia (Protezione del territorio da infiltrazioni mafiose, Contrasto al radicamento dei fenomeni esistenti, Monitoraggio dell'azione di contrasto)".

La Commissione dovrà approfondire la natura delle trasformazioni del fenomeno mafioso sul territorio ligure, analizzare la modalità di difesa del

	<p>sistema degli appalti e delle opere pubbliche dai condizionamenti mafiosi e l'impatto negativo, sotto i profili economico e sociale, delle attività delle associazioni mafiose sul sistema produttivo: verificare la congruità della normativa vigente per la prevenzione ed il contrasto delle varie forme di criminalità mafiosa e l'adeguatezza delle norme sulla confisca dei beni e sul loro uso sociale e produttivo e proporre misure per migliorarne l'efficacia.</p> <p>La Commissione dovrà inoltre verificare l'adeguatezza delle iniziative di prevenzione e contrasto dei fenomeni criminali attuate dagli enti territoriali; monitorare i tentativi di condizionamento e di infiltrazione mafiosa negli Enti locali e proporre misure di prevenzione e contrasto; formulare proposte legislative ed amministrative per il coordinamento delle iniziative della Regione e degli Enti locali e, infine, proporre iniziative che favoriscano la riprovazione sociale del fenomeno mafioso e che rafforzino la cultura della legalità.</p> <p>La VI Commissione, infine, dovrà rapportarsi con l'Osservatorio indipendente per il contrasto alla criminalità organizzata e con il Tavolo della Legalità per la Liguria, consultando anche le organizzazioni ritenute funzionali al raggiungimento delle sue finalità, e presenterà al Consiglio regionale una relazione annuale sulle attività svolte.</p>
<p>LOMBARDIA</p>	<p>La Commissione speciale antimafia del Consiglio regionale della Lombardia, istituita per la prima volta nel 2013, svolge attività di studio e valutazione dei possibili interventi normativi per prevenire e contrastare fenomeni di infiltrazione della criminalità organizzata nel tessuto lombardo, con compiti di ricerca e approfondimento finalizzati a:</p> <p>a) analizzare le modalità di difesa del sistema degli appalti e delle opere pubbliche dai condizionamenti della criminalità organizzata di stampo mafioso, le forme di accumulazione dei patrimoni illeciti, di investimento e riciclaggio dei proventi derivanti dalle attività delle organizzazioni criminali;</p> <p>b) verificare l'impatto negativo, sotto i profili economico e sociale, delle attività delle associazioni mafiose o similari sul sistema produttivo, con particolare riferimento all'alterazione dei principi di libertà dell'iniziativa privata, di libera concorrenza nel mercato, di libertà di accesso al sistema creditizio e finanziario e di trasparenza della spesa pubblica regionale finalizzata allo sviluppo e alla crescita del sistema delle imprese;</p> <p>c) verificare l'adeguatezza delle iniziative di prevenzione e di contrasto dei fenomeni criminali, nonché di controllo del territorio, attuata attraverso procedure e atti amministrativi in carico ai diversi enti territoriali;</p> <p>d) monitorare i tentativi di condizionamento e di infiltrazione mafiosa negli enti locali e proporre misure idonee a prevenire e a contrastare tali fenomeni;</p> <p>e) proporre ogni altra iniziativa e attività ritenute utili a contrastare la diffusione di una sottocultura criminale.</p> <p>Comitato tecnico scientifico per la legalità e trasparenza (art. 14, L.r. 17/2015) è stato istituito per la prima volta nella scorsa legislatura; attualmente (XI legislatura) è in fase di costituzione il nuovo comitato.</p> <p>L'art. 14 della L.r. 17/2015 prevede la costituzione presso il Consiglio regionale, di un Comitato tecnico-scientifico costituito da sette componenti:</p> <p>a) cinque componenti, di cui due in rappresentanza delle minoranze consiliari, nominati dal Consiglio regionale con le procedure di cui alla l.r. 25/2009;</p>

	<p>b) un componente designato dal Direttore dell'Ufficio scolastico regionale, in rappresentanza delle istituzioni scolastiche;</p> <p>c) un componente designato dall'Assessore regionale competente, in rappresentanza del mondo delle associazioni che svolgono attività di educazione alla legalità e contrasto alla criminalità, con particolare riferimento ai soggetti iscritti nei registri di cui all'articolo 10, c. 2.</p> <p>2. I componenti del Comitato tecnico-scientifico devono essere soggetti di riconosciuta esperienza nel campo del contrasto dei fenomeni di stampo mafioso e della criminalità organizzata sul territorio lombardo, nonché della promozione della legalità e della trasparenza e assicurare indipendenza di giudizio e azione rispetto alla pubblica amministrazione e alle organizzazioni politiche. Non possono far parte del comitato e, se già nominati decadono, coloro i quali siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti nei titoli II e III del libro secondo del codice penale.</p> <p>3. Il Presidente del Consiglio regionale provvede, con proprio decreto, alla costituzione del Comitato tecnico-scientifico.</p> <p>4. Il Comitato tecnico-scientifico è organismo consultivo in materia di contrasto e di prevenzione dei fenomeni di criminalità organizzata e di stampo mafioso, nonché di promozione della cultura della legalità, a supporto della commissione consiliare competente, nonché degli altri organismi consiliari.</p> <p>5. Il Comitato tecnico-scientifico è rinnovato all'inizio di ogni legislatura ed elegge al suo interno un proprio coordinatore. La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito e, pertanto, non comporta alcun onere di spesa a carico del bilancio regionale.</p> <p>6. Il Comitato tecnico-scientifico redige una relazione annuale sull'attività svolta da inviare al Presidente della Regione e al Presidente del Consiglio regionale. Il Comitato inoltre predispone documentazione, aperta alla fruizione dei cittadini, sui fenomeni connessi al crimine organizzato e mafioso, con specifico riguardo al territorio regionale, al fine di favorire iniziative di carattere culturale, per la raccolta di materiali e per la diffusione di conoscenze in materia mediante apposita pubblicazione sui siti internet della Regione e del Consiglio Regionale.</p>
<p>MARCHE</p>	<p><u>L. R. 7 agosto 2017, n. 27</u> Consulta regionale per la legalità Organo di consulenza e proposta alla Giunta regionale. Esercita funzioni di osservatorio. In particolare: Art. 3(<i>Consulta regionale per la legalità e la cittadinanza responsabile</i>)</p> <p>1. La Regione istituisce la Consulta regionale per la legalità e la cittadinanza responsabile quale organo di consulenza e proposta alla Giunta regionale, nei cui confronti svolge attività conoscitive, propositive e consultive nelle politiche regionali finalizzate alla promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile.</p> <p>2. La Consulta esercita anche funzioni di Osservatorio ed in particolare:</p> <p>a) effettua l'analisi della realtà regionale mediante ricerca, acquisizione, conservazione di dati attinenti il settore della legalità;</p> <p>b) mantiene un rapporto di costante consultazione con le associazioni di cui all'articolo 7 e con i soggetti di cui all'articolo 8, anche al fine di acquisire indicazioni propositive e sulle migliori pratiche;</p> <p>c) si rapporta con la rete degli sportelli antiusura presenti sul territorio</p>

	<p>regionale;</p> <p>d) formula proposte in merito al programma regionale indicato all'articolo 2;</p> <p>e) collabora alla redazione della relazione indicata all'articolo 17;</p> <p>f) predispone un rapporto periodico con cadenza almeno biennale sulla situazione del crimine organizzato e mafioso e sui fenomeni corruttivi nelle Marche, sulla base del monitoraggio di fenomeni che concorrono o possono favorirne lo sviluppo sul territorio regionale e del monitoraggio delle zone del territorio regionale maggiormente esposte ai fenomeni di criminalità mafiosa e di corruzione, evidenziando in maniera analitica le diverse fattispecie criminose; il rapporto viene trasmesso al Consiglio-Assemblea legislativa regionale e reso pubblico.</p> <p>3. La Consulta è presieduta dal Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, ed è composta:</p> <p>a) dal Presidente del Consiglio-Assemblea legislativa, o suo delegato;</p> <p>b) da due consiglieri indicati dalla Conferenza dei presidenti dei gruppi assembleari di cui uno di maggioranza e uno di minoranza;</p> <p>c) dal Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza;</p> <p>d) dal Presidente del CORECOM o suo delegato;</p> <p>e) da un rappresentante della Consulta regionale per la famiglia prevista dalla <u>legge regionale 10 agosto 1998, n. 30</u> (Interventi a favore della famiglia);</p> <p>f) da un rappresentante per provincia designato dall'ANCI, un rappresentante designato dall'UPI, un rappresentante designato dal CREL, cinque esperti di qualificata e comprovata esperienza negli ambiti professionali, accademici e delle associazioni di volontariato, attinenti all'educazione alla legalità e alla cittadinanza responsabile.</p> <p>4. Ai lavori della Consulta partecipano, in qualità di invitati permanenti: il rappresentante dell'Ufficio scolastico regionale, i rappresentanti delle organizzazioni dei datori di lavoro e quelli delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello regionale. Possono altresì essere invitati rappresentanti delle amministrazioni statali competenti nelle materie della giustizia e del contrasto alla criminalità.</p> <p>5. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla prima seduta del Consiglio-Assemblea legislativa regionale, con proprio atto, costituisce la Consulta e ne definisce le modalità di funzionamento.</p> <p>6. La Consulta si intende costituita con la nomina della maggioranza dei suoi componenti.</p> <p>7. La Consulta resta in carica per tutta la durata della legislatura, le funzioni di segreteria sono assicurate dalla struttura indicata all'articolo 4 e la partecipazione ai suoi lavori non comporta la corresponsione di indennità o gettoni di presenza.</p>
MOLISE	<p>Con la <u>legge regionale 10 dicembre 2018, n. 9</u>, viene istituita una Commissione consiliare speciale, a carattere temporaneo, sullo studio del fenomeno della criminalità organizzata in Molise.</p> <p>La Commissione è costituita da cinque consiglieri regionali, di cui tre indicati dai gruppi di maggioranza e due indicati dai gruppi di minoranza. La Commissione ha come finalità quelle dell'approfondimento della conoscenza del fenomeno mafioso, di quello corruttivo e criminale e dell'adozione di iniziative che ne stimolino la riprovazione sociale e rafforzino la cultura della legalità con il rifiuto di ogni attività malavita. A</p>

	<p>tali fini la Commissione ha compiti di analisi delle azioni della criminalità organizzata, specie quelle connesse, in tema ambientale, alla gestione dei rifiuti, alle cosiddette ecomafie e agromafie e alle attività criminali di usura, riciclaggio, corruzione in appalti pubblici e privati e di voto di scambio.</p> <p>Nelle stesse materie e per le stesse finalità, la Commissione verifica in ambito regionale la congruità della normativa vigente e la sua idoneità a prevenire e reprimere comportamenti illeciti e formula proposte di carattere legislativo e amministrativo, mirate anche a realizzare un effettivo coordinamento delle iniziative della Regione e degli enti locali. Con cadenza annuale la Commissione, con apposita relazione, riferisce al Consiglio regionale sulla propria attività, e comunque in tutti i casi in cui lo ritenga necessario. Al termine del proprio mandato la Commissione elabora un rapporto conclusivo contenente raccomandazioni, suggerimenti e proposte da consegnare al Consiglio e alla Giunta regionali.</p>
<p>PIEMONTE</p>	<p>L'8 ottobre 2019 il Consiglio regionale ha approvato l'istituzione della “Commissione permanente per la promozione della cultura della legalità e il contrasto dei fenomeni mafiosi”, con il compito di monitorare e vigilare sul fenomeno della corruzione e delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'attività pubblica, nonché sul rispetto delle procedure di assegnazione degli appalti pubblici.</p> <p>L'art. 5-quater della L.R. 18 giugno 2007, n. 14, come modificato dalla L.R. 19 giugno 2017, n. 8 ha istituito presso il Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 100 dello Statuto, l'Osservatorio regionale sulla criminalità organizzata di stampo mafioso e per la promozione della cultura della legalità.</p> <p>L'Osservatorio opera quale organismo consultivo del Consiglio regionale con funzioni di iniziativa e di coordinamento nell'ambito delle politiche di sensibilizzazione ed educazione civica sui temi connessi alla criminalità organizzata di stampo mafioso e alla promozione della cultura della legalità. L'Osservatorio esprime parere obbligatorio sulle leggi e sui provvedimenti inerenti le politiche di cui al comma 2.</p> <p>Il Consiglio regionale definisce, con apposito regolamento, la composizione, le modalità di organizzazione, la struttura ed il funzionamento dell'Osservatorio. La partecipazione all'Osservatorio non ha titolo oneroso.</p> <p>L'Osservatorio promuove specifiche azioni di tipo educativo e culturale nei confronti dei fenomeni connessi alla criminalità organizzata di stampo mafioso, anche in collaborazione con le istituzioni e le associazioni economiche e sociali presenti sul territorio regionale.</p> <p>L'Osservatorio mette in atto azioni per prevenire le situazioni di disagio connesse o derivanti da attività criminose di tipo organizzato di stampo mafioso, nei limiti delle competenze regionali in materia e nell'esercizio delle sue funzioni di iniziativa e coordinamento.</p> <p>La Regione coordina gli interventi di propria competenza ed in particolare quelli previsti dall' articolo 5 della legge regionale 10 dicembre 2007, n. 23 (Disposizioni relative alle politiche regionali in materia di sicurezza integrata) con gli interventi dell'Osservatorio nell'ambito delle politiche di prevenzione sui temi connessi alla criminalità organizzata di stampo mafioso e di altre fattispecie criminali e con gli altri interventi regionali di cui alla presente legge. Nell'ambito delle stesse materie di competenza regionale, l'Osservatorio:</p>

	<p>a. garantisce il raccordo dei progetti e delle attività delle strutture regionali competenti;</p> <p>b. fornisce supporto e consulenza nei confronti degli enti locali e dei soggetti pubblici e privati in materia di prevenzione dei fenomeni della criminalità organizzata di stampo mafioso e di altre fattispecie criminali.</p> <p>E' istituito presso l'Osservatorio un centro di documentazione, aperto alla fruizione dei cittadini, sui fenomeni connessi alla criminalità organizzata di stampo mafioso, con specifico riguardo al territorio regionale, al fine di favorire iniziative di carattere culturale, per la raccolta di materiali e per la diffusione di conoscenze in materia.</p>
PUGLIA	<p>Nella scorsa legislatura, era stata istituita con Legge Regionale del 26 ottobre 2016, n.29 la Commissione regionale di studio e di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata in Puglia, poi insediatasi il 13 marzo 2017 (art.31 dello Statuto regionale), con durata pari a quella della legislatura.</p> <p>COMPITI E FINALITA' DELLA COMMISSIONE</p> <ul style="list-style-type: none"> - Promuovere la cultura della legalità; - Informare e promuovere la cultura della legalità nelle scuole; - Monitorare le azioni della criminalità organizzata di tipo mafioso sul territorio regionale, con particolare attenzione al settore della gestione dei rifiuti ed alle cosiddette ecomafie ed alle agro mafie; - Approfondire la conoscenza del fenomeno mafioso e di quello corruttivo in particolari ambiti di interesse quali ad esempio l'ambiente, gli enti locali e le procedure per gli appalti pubblici; - Realizzare un Testo Unico di legge sulla legalità e l'antimafia sociale.
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO	Ad oggi non sono stati istituiti specifici organi.
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	Ad oggi non sono stati istituiti specifici organi.
SARDEGNA	Ad oggi non sono stati istituiti specifici organi.
SICILIA	<p>Commissione d'inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia e della corruzione in Sicilia.</p> <p>Per le specifiche competenze si veda:</p> <p style="text-align: center;">Art. 3 legge istitutiva (l.r. n. 4/1991)</p> <p>1. Spetta alla Commissione:</p> <p style="padding-left: 20px;">a) vigilare e indagare sulle attività dell'amministrazione regionale e degli enti sottoposti al suo controllo in ordine a possibili infiltrazioni e connivenze mafiose e con altre associazioni criminali similari;</p> <p style="padding-left: 20px;">b) vigilare, nell'ambito delle attività della Regione e degli enti del sistema regionale sui fenomeni della corruzione, della concussione e su quelli riconducibili a fattispecie di reato contro la Pubblica Amministrazione, al fine di approfondirne la conoscenza e di promuovere iniziative di prevenzione;</p> <p style="padding-left: 20px;">c) vigilare per le medesime finalità sulla regolarità delle procedure e sulla destinazione dei finanziamenti erogati dalla pubblica amministrazione regionale e dagli enti sottoposti al suo controllo nonché sulle procedure di affidamento e sulla assegnazione degli appalti; verificare la piena attuazione da parte dell'amministrazione regionale, degli enti locali siciliani e di ogni</p>

	<p>altro ente o istituzione sottoposti alla vigilanza della Regione, della legge 13 settembre 1982, n. 646 e successive modifiche ed integrazioni nonché di ogni altra legge o provvedimento dello Stato o della Regione, concernente la lotta contro la mafia con riferimento a tutte le disposizioni che riguardano l'attività degli enti sopra menzionati;</p> <p>d) contribuire ad assicurare la piena ed efficace adozione delle misure di prevenzione della corruzione previste dal Piano nazionale anti corruzione approvato dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC), secondo direttive e disposizioni attuative definite dall'ANAC stessa; contribuire a rafforzare il controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure adottate dalla Regione e dagli enti del sistema regionale per prevenire e contrastare la corruzione e l'illegalità e sul rispetto delle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa;</p> <p>e) analizzare, a livello regionale, le cause e i fattori dei comportamenti corruttivi e illegali e individuare gli interventi che ne garantiscano la prevenzione e il contrasto; esprimere pareri, ai soggetti istituzionali che ne fanno richiesta, in materia di eventuali violazioni accertate dei funzionari pubblici della legge e dei codici di comportamento ed operare, in raccordo con le strutture competenti della Regione e degli enti del sistema regionale, nella definizione, nella implementazione e nell'aggiornamento dei codici stessi, nel monitoraggio della loro effettiva adozione e nella verifica della relativa osservanza;</p> <p>f) verificare la congruità della normativa vigente e della conseguente azione dei pubblici poteri nella Regione, formulando proposte di carattere legislativo, amministrativo ed organizzativo, al fine di rendere più coordinata ed incisiva l'iniziativa della Regione e degli enti da questa vigilati nonché degli enti locali siciliani nella lotta contro la mafia e le altre forme di criminalità organizzata;</p> <p>g) indagare sul rapporto tra mafia e politica, sia riguardo alla sua articolazione nel territorio e negli organi amministrativi, con particolare riferimento alla selezione dei gruppi dirigenti e delle candidature per le assemblee elettive, sia riguardo alle sue manifestazioni che, nei successivi momenti storici, hanno determinato delitti e stragi di carattere politico-mafioso;</p> <p>h) svolgere il monitoraggio sui tentativi di condizionamento e di infiltrazione mafiosa negli enti locali e proporre misure idonee a prevenire ed a contrastare tali fenomeni, verificando l'efficacia delle disposizioni vigenti in materia, anche con riguardo alla normativa concernente lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali e la rimozione degli amministratori locali;</p> <p>i) promuovere e realizzare, anche in coordinamento con la "Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali anche straniere" e con esponenti della società civile, ogni altra iniziativa volta alla formazione ed alla diffusione di una cultura di contrasto e di superamento di fenomeni mafiosi, di massoneria deviata, di corruzione e di collusione politico-mafiosa in Sicilia;</p> <p>l) vigilare sui procedimenti disciplinari incoati dalle amministrazioni locali concernenti materie relative ad incolpazioni per ipotizzate corruzioni, concussioni e reati contro la pubblica amministrazione.</p>
TOSCANA	Ad oggi non sono stati istituiti specifici organi.
TRENTINO	Ad oggi non sono stati istituiti specifici organi.

ALTO ADIGE	
UMBRIA	<p>Commissione di inchiesta “Analisi e studi su criminalità organizzata, infiltrazioni mafiose, tossico-dipendenze, sicurezza e qualità della vita” istituita con Deliberazione dell'Assemblea legislativa dell'11 febbraio 2020. La Commissione persegue il seguente obiettivo: svolge indagini e studi al fine di individuare azioni, sia legislative che operative, in assonanza con le Autorità competenti e le normative vigenti, atte a prevenire e ostacolare fenomeni di criminalità organizzata, infiltrazioni mafiose, tossicodipendenze, nonché migliorare la sicurezza, generale e urbana e la qualità della vita.</p> <p>Con legge regionale 30 novembre 2016, n. 15, si è provveduto ad introdurre nella L.R. n. 16/2012, recante “Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore del contrasto e prevenzione del crimine organizzato e mafioso, nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile”, l'art. 6 bis con il quale si è istituito l'Osservatorio regionale sulla criminalità organizzata e l'illegalità, quale strumento per lo studio dei fenomeni correlati al crimine organizzato e mafioso, per la raccolta dei dati e informazioni da cui emerge il progredire della presenza o delle infiltrazioni delle organizzazioni mafiose, per la promozione della condivisione e della collaborazione con e tra i soggetti pubblici e privati .</p> <p>In particolare:</p> <p style="text-align: center;">Art. 6 bis</p> <p style="text-align: center;"><i>(Osservatorio regionale sulla criminalità organizzata e l'illegalità)</i></p> <p>1. La Commissione d'inchiesta o speciale, di cui agli articoli 54 e 55 dello <u>Statuto</u> , laddove istituita su materie oggetto della presente legge, può proporre all'Assemblea legislativa dell'Umbria l'istituzione presso l'Assemblea stessa di un Osservatorio sulla criminalità organizzata e l'illegalità, di seguito definito Osservatorio, quale strumento per lo studio dei fenomeni correlati al crimine organizzato e mafioso, per la raccolta dei dati a disposizione e delle informazioni da cui emerge il progredire della presenza o delle infiltrazioni delle organizzazioni mafiose, per la promozione della condivisione e della collaborazione con e tra i soggetti pubblici e privati interessati al tema della legalità e per la conseguente definizione di azioni e politiche di intervento.</p> <p>2. L'Osservatorio, che opera in raccordo con il Comitato tecnico-scientifico di cui all' <u>articolo 6</u> , ha il compito, in particolare:</p> <p style="margin-left: 40px;"><i>a)</i> di raccogliere tutte le informazioni e i dati utili alle finalità previste al <u>comma 1</u> ;</p> <p style="margin-left: 40px;"><i>b)</i> di assicurare il necessario supporto informativo alla Commissione d'inchiesta o speciale, segnalando eventuali problematiche o criticità e promuovendo, inoltre, forme di comunicazione diretta con i cittadini anche attraverso il sito internet dell'Assemblea legislativa;</p> <p style="margin-left: 40px;"><i>c)</i> di svolgere attività di studio, ricerca ed indagine relativamente agli ambiti di competenza della presente legge anche promuovendo l'implementazione del portale telematico di documentazione di cui all' <u>articolo 12</u> .</p> <p>3. L'Osservatorio, che resta in carica per tutta la durata della Commissione d'inchiesta o speciale di cui al <u>comma 1</u> , è composto da:</p> <p style="margin-left: 40px;"><i>a)</i> il Presidente ed il Vicepresidente della Commissione d'inchiesta o</p>

speciale;

b) un rappresentante delegato da ANCI Umbria;

c) sette esperti nelle tematiche attinenti al tema della legalità designati congiuntamente dalle seguenti associazioni antimafia operanti in Umbria: Libera Umbria, Libera informazione, Legambiente, WWF, SOS Impresa, Cittadinanzattiva, Mente Globale;

d) un rappresentante designato congiuntamente dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale;

e) tre rappresentanti designati congiuntamente dalle organizzazioni rappresentative delle imprese e delle cooperative maggiormente rappresentative a livello regionale;

f) un rappresentante designato dalla Commissione regionale dell'Associazione bancaria (ABI) Umbria.

4. La Commissione d'inchiesta o speciale di cui al comma 1, in ogni momento può integrare i componenti dell'Osservatorio individuando ulteriori associazioni affinché designino uno o più esperti, ai sensi del comma 3, lettera c).

4-bis. Fermo quanto previsto al comma 4, al fine di valorizzare le organizzazioni chiamate ad effettuare le designazioni ai sensi del comma 3, la Commissione di cui al comma 1 può integrare i componenti dell'Osservatorio richiedendo ulteriori designazioni, per una sola volta, rispettivamente alle organizzazioni di cui alle lettere d) ed e).

5. Entro cinque giorni dalla deliberazione di istituzione dell'Osservatorio ai sensi del comma 1, l'Assemblea legislativa, per il tramite degli uffici competenti, richiede, ai fini della costituzione dell'Osservatorio, le designazioni di cui al comma 3, lettere b), c), d), e), ed f), che devono pervenire entro 30 giorni dalla richiesta. Decorso quest'ultimo termine l'Osservatorio si intende costituito, purché le designazioni pervenute consentano la nomina, con atto del Presidente dell'Assemblea legislativa, di almeno la metà più uno dei componenti; l'Osservatorio è integrato sulla base delle designazioni pervenute oltre il termine stesso.

6. Nella prima seduta di insediamento dell'Osservatorio, i componenti nominano il Presidente che è scelto tra i soggetti designati ai sensi del comma 3, lettera c). Qualora l'Osservatorio sia integrato [...] ai sensi dei commi 4, 4-bis e 5, si può procedere, su richiesta di un componente, al rinnovo dell'elezione del Presidente.

7. L'Osservatorio stabilisce, con regolamento interno, le modalità del suo funzionamento.

8. Il supporto amministrativo all'Osservatorio è assicurato dagli uffici dell'Assemblea legislativa. La Commissione d'inchiesta o speciale, di cui al comma 1, su istanza dell'Osservatorio, può richiedere alla competente struttura dell'Assemblea legislativa sia di implementare il personale dell'ufficio di supporto del Presidente della Commissione medesima, di cui all' articolo 4-bis, comma 2, della legge regionale 12 giugno 2007, n. 21 (Struttura organizzativa e dirigenza del Consiglio regionale), al fine di supportare l'Osservatorio nell'espletamento dei propri compiti sia di organizzare seminari e convegni nell'ambito delle funzioni di cui al comma 2.

	9. La partecipazione alle sedute dell'Osservatorio è a titolo gratuito.
VALLE D'AOSTA	<p>In assenza di un organismo ad hoc, il 14 gennaio 2016 sono state approvate due modifiche al Regolamento interno del Consiglio regionale, la prima, volta ad includere tra le competenze della I Commissione quella in materia di politiche per la legalità e la sicurezza, e la seconda, finalizzata ad assegnare alla stessa Commissione le funzioni di Osservatorio permanente sulla criminalità organizzata in Valle d'Aosta.</p> <p>Tali funzioni trovano pratica attuazione in un programma di audizioni di soggetti, considerati strategici per consentire il monitoraggio della situazione socio-economica della Valle d'Aosta, e nella presentazione di una relazione annuale al Consiglio regionale sull'attività svolta</p>
VENETO	<p>Osservatorio per il contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa e la promozione della trasparenza (art. 15 l.r. 48/2012:</p> <p>1. È istituito presso il Consiglio regionale, l'Osservatorio per il contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa e la promozione della trasparenza, di seguito denominato Osservatorio.</p> <p>2. L'Osservatorio svolge le seguenti attività:</p> <p>a) raccolta ed analisi di documentazione sulla presenza delle tipologie di criminalità organizzata e mafiosa italiana e internazionale nel territorio regionale, sulle sue infiltrazioni nei diversi settori delle attività economico-produttive, fra i quali il settore della gestione dei rifiuti e della bonifica dei siti contaminati, () e sulle iniziative pubbliche e private intraprese per contrastarla;</p> <p>b) elaborazione e proposta al Consiglio regionale di azioni idonee a rafforzare gli interventi di prevenzione e contrasto, con particolare attenzione alle misure per la trasparenza nell'azione amministrativa.</p> <p>3. Il Consiglio regionale, su proposta dell'Osservatorio, indica alla Giunta regionale, nei settori economici e amministrativi ritenuti più esposti alle infiltrazioni criminali, individuati nei rapporti delle autorità inquirenti e delle forze dell'ordine, interventi volti a favorire la conoscibilità, anche attraverso la rete Internet, dei presidi di trasparenza e legalità adottati in tali settori ed eventualmente ne propone di ulteriori, in coerenza e nel rispetto dell'assetto normativo, anche nazionale, di riferimento di detti settori.</p> <p>4. L'Osservatorio predisponde annualmente una relazione sulla propria attività, sottoposta ad approvazione del Consiglio regionale e trasmessa alla Giunta regionale.</p> <p>5. L'Osservatorio è composto da cinque personalità di riconosciuta esperienza nel campo del contrasto al crimine organizzato e della promozione di legalità e trasparenza, che rivestono l'incarico a titolo onorifico e assicurano indipendenza di giudizio e azione rispetto alla pubblica amministrazione e alle organizzazioni politiche, sindacali e di categoria. I componenti dell'Osservatorio durano in carica per l'intera legislatura.</p> <p>6. Al Consiglio regionale compete la nomina dei componenti dell'Osservatorio.</p> <p>7. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale garantisce all'Osservatorio il personale regionale necessario per lo svolgimento delle funzioni amministrative e di segreteria.</p> <p>7 bis. Ai componenti dell'Osservatorio non spetta alcuna indennità di carica, né un gettone di presenza, fatto salvo il solo rimborso delle spese</p>

sostenute e documentate e degli oneri di parcheggio, secondo quanto previsto dall'articolo 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12, relativamente alle sedute dell'organo stesso).

VI Commissione consiliare

Con modifica del regolamento, a partire del 1° agosto 2018, il Consiglio ne ha integrato le materie di competenza: politiche per l'istruzione, la formazione ed il lavoro, politiche per la ricerca; politiche per la cultura, **la promozione della legalità**, il turismo e lo sport.

Osservatorio sulla contraffazione in Veneto

L'Osservatorio ha lo scopo di monitorare il fenomeno della contraffazione in Veneto e definire nuove e più incisive iniziative per il contrasto del fenomeno del commercio delle merci contraffatte. Presta particolare attenzione al ruolo e alla tutela del consumatore, svolgendo un'attività di analisi del fenomeno della contraffazione, con l'intenzione di far emergere le problematiche connesse a settori di particolare rilievo economico e sociale a livello locale.

Ha anche lo scopo di informare e sensibilizzare l'opinione pubblica sui possibili danni e pericoli derivanti al consumatore e alle imprese dall'acquisto di merci contraffatte.

[\(art. 8 bis l.r. 27/2009:](#)

1. La Regione, al fine di una corretta informazione ai consumatori e sensibilizzazione sul fenomeno della contraffazione di prodotti e servizi coperti da marchi o altri diritti reali e per contrastare il fenomeno medesimo, istituisce l'Osservatorio sulla contraffazione in Veneto.

2. L'Osservatorio di cui al comma 1 opera all'interno della competente struttura regionale afferente alla tutela del consumatore e svolge le attività di cui al comma 3 anche attraverso apposite convenzioni e accordi con le Prefetture, la Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri, la Guardia di finanza, l'Agenzia delle dogane, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le Polizie municipali, le associazioni di categoria e le associazioni dei consumatori.

3. L'Osservatorio di cui al comma 1 svolge, principalmente, le seguenti attività:

a) indagini sulla conoscenza e sui comportamenti dei consumatori verso il fenomeno della contraffazione;

b) analisi d'impatto, anche socio-economico, del fenomeno della contraffazione sulle imprese e sull'occupazione;

c) campagne di sensibilizzazione sugli effetti del fenomeno della contraffazione, rivolte in particolare a studenti;

d) individuazione di politiche di lotta e contrasto al fenomeno della contraffazione;

e) ogni altra attività utile al perseguimento delle finalità di cui al comma 1.

4. Per la predisposizione del programma delle attività di cui al comma 3, la competente struttura regionale convoca, almeno annualmente, un tavolo di confronto con le associazioni dei consumatori, le associazioni di categoria e i soggetti istituzionali di cui al comma 2;

5. La struttura regionale competente di cui al comma 2, predispone annualmente una relazione sulle attività svolte e la trasmette alla commissione consiliare competente").